



Tribunale di Piacenza
Sezione civile
Tribunale Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Stefano Brusati

Presidente

Dott. Mariachiara Lionella Vanini

Giudice

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso, depositato in data 09/07/2021 e rubricato al n. 2/2021 R.G. C.P. con cui la società **TELECONSULT S.R.L.** [C.F. 01065100339] ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

PRESO ATTO che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e l'ha trasmessa al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed un'aggiornata visura camerale;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Piacenza;
- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;
- che la domanda non risulta, allo stato, manifestamente inammissibile o integrante un chiaro e manifesto abuso del diritto;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare nel termine di legge, stante la sussistenza di istanze per la dichiarazione di fallimento della odierna ricorrente (ric. R.G. 27/2021 Fall.) di cui si deve disporre la contestuale riunione (cfr. Cassazione civile, SS.UU., 15 maggio 2015, n. 9935); rilevato che la giurisprudenza anche di recente ha confermato che, qualora il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di fallimento, i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti, alla sospensione feriale.. in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 19699 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti (v. da ultimo Cass.13.6.2018 n. 15435);

30/07/21



- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. **CONCEDE** alla società ricorrente **termine fino al 08/09/2021** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. **NOMINA un commissario giudiziale** nella persona di:

Dott. ALBERTO SQUERI,

il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. **DISPONE** che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di € 30.000,0** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la **BANCA DI PIACENZA**;

3.2. allo scadere del 09/08/2021 nonché, **nel caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa** depositi in cancelleria una **situazione finanziaria aggiornata** dell'impresa trasmettendone una **copia al commissario giudiziale**, cui dovrà anche inviare una **breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva**, nonché sulla **gestione corrente, anche finanziaria**, allegandovi l'**elenco delle più rilevanti operazioni** compiute, sia di **carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00**, con l'indicazione della **giacenza di cassa** e delle più rilevanti **variazioni di magazzino**; **il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;**

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

20/09/21



- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinqüies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinqüies* l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale¹;

4. **DISPONE** la riunione al presente fascicolo delle istanze per la dichiarazione di fallimento R.G. 27/2021 Pre-Fall.

5. **MANDA** alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 20/07/2021.

Il Giudice estensore

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Il Presidente

Dott. Stefano Brusati

Depositato in cancelleria

oggi, **21** LUG. 2021

IL CANCELLIERE
(*Maria Rosa GATTI*)

¹ Cfr anche Tribunale Padova sez. I, 31/03/2016.